

Una sentenza della corte di giustizia Ue amplia la tutela. No ai nomignoli

Dop, scudo Ue potenziato

Stop alle evocazioni indebite. Anche nei servizi

DI LUIGI CHIARELLO

Stop ai nomignoli evocativi di prodotti a denominazione d'origine protetta. La Corte di giustizia europea, con una sentenza a suo modo storica, estende la tutela delle Dop a qualunque tipo di evocazione possa trarre in inganno il consumatore. Di più: i giudici europei affermano che il regolamento europeo che protegge le denominazioni d'origine – il n. 1308/2013, all'art. 103, paragrafo 2, lettera b) – le tutela dalle «condotte relative sia ai prodotti che ai servizi». La sentenza, pronunciata ieri dal massimo organo di giudizio dell'Unione europea, è quella relativa alla causa C-783/19, che ha visto contrapposti il *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* (Civc) e GB, società che gestisce alcuni tapas bar in Spagna e utilizza il termine *Champanillo* ("piccolo champagne" in spagnolo) per designare i suoi locali (si veda *ItaliaOggi* dell'1/5/2021). Non solo. Nelle pubblicità con cui promuove le attività, GB utilizza un supporto grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante.

L'iter processuale. Così, in prima battuta il Civc ha adito i giudici spagnoli per ottenere che fosse vietato l'uso del termine "champanillo", in violazione della dop "Champagne". Dopo aver visto respinta l'istanza in primo grado al *Juzgado mercantil de Barcelona* (il Tri-

bunale di commercio di Barcellona), adita in appello, l'*Audiencia Provincial de Barcelona* (Corte provinciale di Barcellona) ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se il diritto Ue in materia di protezione dei prodotti Dop estendesse la sua tutela anche al campo del commercio, cioè dei servizi, oltre a quello dei prodotti.

I giudici Ue hanno subito dichiarato che il regolamento protegge le Dop da condotte relative sia a prodotti che a servizi. Questo perché la garanzia di qualità legata alla provenienza geografica nasce per consentire agli operatori agricoli di ottenere migliori redditi a fronte dei loro impegni. E per impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della notorietà discendente dalla qualità raggiunta da tali prodotti. In più, la Corte ha rilevato che il regolamento Ue non contiene limitazioni alla protezione ai soli prodotti simili, né un'estensione della stessa a prodotti o servizi non simili a quelli che beneficiano della Dop.

Ciò che conta, insomma, è l'evocazione. E questa, scrivono i giudici: «Può risultare anche da una "vicinanza concettuale" tra la denominazione protetta e il segno di cui trattasi». Morale: per definirne la tale, l'evocazione deve rispondere a un criterio che la corte Ue definisce «determinante». E cioè «quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione

controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla Dop»; circostanza, questa, che spetta al giudice nazionale chiarire. Ma un dato, rilevano i giudici europei, dev'essere chiaro: «La nozione di "evocazione", ai sensi del regolamento, non esige che il prodotto protetto dalla Dop e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili».

In conclusione, la corte di giustizia europea sancisce un principio: «L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento deve essere interpretato nel senso che l'"evocazione" di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una Dop e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall'altro, si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la Dop».

© Riproduzione riservata

